

7. DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DI TRASFERTA NEL SETTORE AUTOTRASPORTO

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 136/E dell'8 luglio 2026, ha precisato che la deduzione forfettaria dal reddito d'impresa prevista dall'art. 95, comma 4, TUIR, si riferisce ai costi sostenuti in occasione della trasferta dei dipendenti di imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi.

L'individuazione della tipologia di imprese agevolate determina il presupposto per usufruire del beneficio nell'effettuazione di trasferte, fuori dal territorio comunale, da parte del dipendente o del socio lavoratore, nell'esercizio dell'attività soggetta ad autorizzazione, nella quale devono ritenersi comprese anche le attività strumentali o integrate nel ciclo dell'autotrasporto.

In conclusione, dette imprese avranno la possibilità di beneficiare della deduzione in commento solo nell'ipotesi di effettivo "sostenimento" delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti.